

STATUTO

ARCI CACCIA CALABRIA APS

ART. 1

(NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

L'Arci Caccia Calabria APS, di seguito definito per brevità, Arci Caccia, è il livello organizzativo regionale dell'Arci Caccia Nazionale, è una libera e democratica associazione priva di fini di lucro che si fonda sul pluralismo delle idee, sui principi universali della solidarietà e del mutualismo, sul rispetto della pari dignità degli individui senza discriminazione in relazione alla loro appartenenza etnica, religione, lingua e genere, nel rispetto e secondo i contenuti della Costituzione italiana.

E' articolazione regionale di ARCI CACCIA ETS. Questa aderisce, alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci di ARCI CACCIA aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone i diritti così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

L'Arci Caccia svolge azione di coordinamento, valorizzazione, tutela e promozione delle azioni delle sezioni provinciali e locali, ed ha il compito di presidiare la corretta conduzione della vita associativa degli stessi sulla base delle norme statutarie e dei regolamenti sociali. Verifica il rispetto delle norme statutarie e dei principi democratici che reggono il funzionamento delle sezioni.

L'Associazione considera la tutela, la conservazione ed il prelievo faunistico come aspetto particolare dell'ambiente e della sua gestione, pertanto assume lo strumento della programmazione come elemento fondamentale per un uso corretto e complessivo del territorio nell'interesse di tutta la comunità. Per realizzare questi scopi l'Associazione sviluppa una politica di unità con le associazioni venatorie riconosciute, con il mondo agricolo e naturalistico, con gli Enti del Terzo Settore, con le Associazioni e con le Istituzioni.

Ai fini dell'attuazione delle norme previste nel presente statuto, l'associazione potrà adottare regolamenti a disciplina delle procedure di tesseramento e del volontariato, delle procedure elettorali e del funzionamento degli organi sociali.

ART. 2

(SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'Arci Caccia è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale. Sviluppa i rapporti con l'ente Regione, con i Comuni ed Enti senza fini di lucro e rappresenta l'associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.

L'Arci Caccia non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico svolge:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Arci Caccia, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, intende perseguire i seguenti scopi:

- Valorizzazione, promozione, tutela e organizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali;
- Promozione del ruolo dei soci quali componenti attivi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e delle politiche e delle economie agricole e forestali anche attraverso la collaborazione con gli enti anche di protezione civile;
- Promozione e realizzazione di interventi per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche del bracconaggio e dello sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali;
- Promozione e realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali (incontri informativi e formativi, convegni e seminari, concorsi, mostre) rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salvaguardia degli habitat;
- Realizzazione di attività ricreative e sportive nei settori della cinofilia, del tiro sportivo e con l'arco, della falconeria e della caccia fotografica, dell'escursionismo, della micologia e del tartufo, della pesca sportiva, compresa l'attività didattica;
- L'associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree protezione, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e per gli animali in genere, zone dedicate all'addestramento dei cani, zone dedicate al ripopolamento e alla cattura, nonché di altre strutture coerenti con l'attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione;
- La promozione del volontariato ambientalista, ittico, zoofilo inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
- Promozione e realizzazione di attività didattiche informative e formative rivolte ai cittadini, anche in ambito scolastico, nonché la realizzazione di attività di laboratorio che mirino alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente e di tutto il territorio;
- Previsione, prevenzione e soccorso in situazioni di eventi calamitosi e disastri a livello locale, regionale e nazionale con particolare attenzione alla tutela del bene comune.

In riferimento a quanto sopra evidenziato l'Associazione si prefigge inoltre di:

- Istituire corsi di formazione per cacciatori, per guardie giurate volontarie, per la vigilanza ittico-venatoria - zoofila e per operatori tecnico-faunistici;
- Vigilare per la piena e rigorosa applicazione delle leggi vigenti in materia di gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio, tutela ambientale e difesa degli equilibri ecologici;
- Elaborare e proporre ogni necessaria modifica alle leggi vigenti per renderle più idonee e

rispondenti alle esigenze ambientali e ittico-venatorie;

- Organizzare la partecipazione dei propri associati alle battaglie e alle iniziative dell'ARCI;
- Promuovere la realizzazione dell'unità con tutte le associazioni venatorie;
- Promuovere la ricerca e la promozione di forme di intesa, di collaborazione e di accordi con le istituzioni e gli istituti scientifici e di ricerca a tutti i livelli;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Arci Caccia potrà aderire ad associazioni, e comunque Enti senza fini di lucro. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi.

L'Arci Caccia non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Arci Caccia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Arci Caccia può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Sono soci dell'Arci Caccia agli iscritti, le sezioni provinciali e locali, nella forma di ente privato riconosciuto o non riconosciuto, costituito in forma di Ente di Terzo Settore o ente senza scopo di lucro che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Arci Caccia.

Le persone giuridiche aderiscono per il tramite del livello territoriale di riferimento, individuata in base alla sede legale dell'ente, presentando apposita istanza all'Ufficio di Presidenza provinciale.

Così come previsto dall'art. 35 c. 3 del D. Lgs. 117/2017, l'Arci Caccia può ammettere in qualità di socio altri enti di Terzo Settore o genericamente altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le associazioni aderenti:

- Partecipano alla vita sociale e democratica dell'Associazione;
- Condividono e concorrono all'attuazione delle finalità dell'Associazione con iniziative conformi agli scopi sociali;
- Si impegnano al versamento della quota di adesione annuale, secondo le disposizioni regolamentari dello Statuto Nazionale approvate dal competente organo nazionale, titolare della tessera e del logo e marchio ARCI Caccia Nazionale

La richiesta di adesione è presentata dal livello territoriale di riferimento che delibera con le modalità ed i termini previsti dal competente organo regionale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione, d'ora in avanti denominato Consiglio Direttivo nel presente statuto, un'apposita domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata formalmente per iscritto e/o attraverso l'invio di una posta certificata all'organizzazione interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati entro 3 mesi dalla data di delibera di accettazione.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla formalmente tramite l'invio di comunicazione scritta e/o tramite posta certificata.

In tale ultimo caso, l'organizzazione che si è vista negare la domanda, può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci esercitano il diritto di voto partecipando alle assemblee dei livelli organizzativi territoriali (sezioni provinciali e locali) di riferimento. I soci hanno diritto di eleggere i delegati che parteciperanno con diritto di voto alle assemblee dei livelli organizzativi superiori che daranno a loro volta elezione degli organismi sociali.

I soci si dividono in:

- **Soci ordinari:** coloro che intendono far parte in modo attivo dell'Arci Caccia e per i quali è previsto il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **Soci onorari:** coloro che non versano alcuna quota sociale ma per i quali l'Arci Caccia prevede onorificenze sulla base del loro sostegno non solo economico alle attività associative.

ART. 4

(VOLONTARI)

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.5

(QUOTE ASSOCIATIVE)

L'adesione delle Associazioni all'Arci Caccia non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

ART. 6
(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associativa e sia un membro partecipante alle attività associative.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto Nazionale, il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consigliere Nazionale.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione
- non operare a danno dell'associazione, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente.

ART. 7
(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure per morosità, può essere escluso dall'Arci Caccia mediante deliberazione del Congresso e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8
(ORGANISMI DEL REGIONALE, DELLE SEZIONI PROVINCIALI E LOCALI)

Sono organi dell'associazione:

- Congresso Regionale
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Organo di Controllo *(al ricorrere dei requisiti art. 30 D. Lgs. 117/2017)*

ART. 9

(CONGRESSO REGIONALE)

Il Congresso regionale è costituito dai rappresentanti o delegati degli enti territoriali ed esercitano il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

La convocazione del Congresso avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Il Congresso ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- propone l'istituzione di nuove sezioni definendone gli ambiti geografici di competenza su cui si esprime l'organismo di amministrazione nazionale;
- individua i criteri di riparto delle risorse a favore dei livelli territoriali secondo criteri non discriminatori e tenendo conto del numero di soci.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.

Le riunioni del Congresso possono svolgersi anche tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Congresso delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Congresso al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Congresso o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni del Congresso
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dal Congresso per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consigliere che per 3 riunioni consecutive risulti assente, decade dalla carica di consigliere. Sarà compito del Consiglio Direttivo procedere alla sua sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti oppure se non disponibile si dovrà ricorrere all'elezione di un nuovo consigliere a carico dell'organo assembleare. Il sostituto resterà in carica fino alla fine del mandato dell'organo amministrativo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 11 (PRESIDENTE)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa, dal Congresso con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca il Congresso per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Congresso regionale ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Segretario, nominato a scelta nel corso di ogni seduta di Assemblea e/o Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni. Sono previsti uno o più Vice Presidenti, eletti dal Consiglio su proposta del Presidente, che coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituiscono in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(UFFICIO DI PRESIDENZA)

L'Ufficio di Presidenza è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta del Presidente, resta in carica per la durata del Consiglio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Congresso o di altri organi associativi.

Sono compiti dell'ufficio di presidenza:

- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta dei libri sociali;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il documento per il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità previste dalla legge;
- Proporre al consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
- Indicare i delegati di Arci Caccia in seno a enti nazionali ai quali l'associazione partecipi;
- Costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui all'art. 3 informandone il Consiglio.
- L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente e darà informazione al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, degli atti più rilevanti.

ART. 13

(ORGANO DI CONTROLLO)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(SEZIONI PROVINCIALI E LOCALI)

Sono il livello territoriale di coordinamento, di direzione politica e organizzativa dell'Arci Caccia nel territorio

Le sezioni provinciali e locali hanno le seguenti funzioni:

- Valorizzano l'insediamento associativo e ne promuovono lo sviluppo, favoriscono la partecipazione degli associati alle attività;
- rappresentano l'Arci Caccia nei confronti di enti locali, istituzioni e organizzazioni sociali presenti nel proprio ambito territoriale;
- controllano il rispetto dei principi statutari e il corretto svolgimento della vita associativa delle organizzazioni aderenti.

Le sezioni provinciali e locali operano ai sensi del presente statuto, nel rispetto dei criteri di democraticità e dei principi di uguaglianza e pari opportunità di tutti i soci.

Le attività delle sezioni provinciali e locali, si svolgono nel territorio di propria competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con le sezioni competenti per quei territori.

ART. 15

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al Presidente dell'associazione nonché ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuta un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del Terzo Settore.

ART. 17

(RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dal Congresso regionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

(BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero superare i centomila euro annui, l'associazione sarà tenuta, secondo le norme vigenti, a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20

(LIBRI SOCIALI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dall'Ufficio di Presidenza;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 21

(LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22

(SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Il Congresso provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 24

(NORMA TRANSITORIA)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.